

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

LA GUARDIA DI FINANZA

E

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

La Guardia di finanza (di seguito, anche “Corpo”) e l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito “ART” o “Autorità”)

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l’ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, la quale all’articolo 1, comma 2, terzo capoverso, demanda alla stessa Istituzione i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO l’articolo 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 68/2001 concernenti le comunicazioni alla Guardia di finanza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie da parte di soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive e di vigilanza;

VISTO l’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il quale stabilisce che il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economico-finanziaria, collabora con le Autorità indipendenti che ne facciano richiesta e che, nell’espletamento di tali attività, i militari della Guardia di finanza agiscono con i poteri e le facoltà previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, il comma 3, lettera e), che attribuisce all’ART il compito di svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici nonché, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, di controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione dei dati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di

protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

CONSIDERATO che le attività ispettive e di vigilanza dell’ART possono essere più efficacemente garantite attraverso il rafforzamento della collaborazione e del coordinamento con la Guardia di finanza;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la citata collaborazione nei seguenti termini:

Art. 1 (Finalità della collaborazione)

1. In conformità col vigente quadro normativo e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legislazione di settore e nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze istituzionali, la Guardia di finanza e l’ART concordano di formalizzare un rapporto di collaborazione diretta al controllo dei libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, alla richiesta di chiarimenti e altre informazioni, nonché alla apposizione di sigilli nel quadro di quanto disposto dall’articolo 37, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 201/2011.
2. L’attività di collaborazione è sviluppata, in linea con gli obiettivi assegnati alla Guardia di finanza dal Ministro dell’economia e delle finanze mediante la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione, nonché con gli obiettivi assegnati all’ART dal proprio Consiglio, secondo le linee programmatiche concordate annualmente tra il Presidente dell’ART e il Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza della Guardia di finanza.

Art. 2 (Termini e modalità della collaborazione)

1. Nel quadro delle linee programmatiche delineate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, il Segretario Generale dell’ART e il Comandante del Nucleo Speciale Antitrust (di seguito Nucleo Speciale) della Guardia di finanza definiscono un piano di interventi annuale e intrattengono regolari rapporti al fine di definire le modalità esecutive più

appropriate per dare concreta ed effettiva attuazione alla collaborazione, nell'ottica di garantire un impiego delle risorse che sia quanto più efficace e in linea con le prerogative di polizia economico-finanziaria dei Reparti del Corpo.

2. La Guardia di finanza e l'ART promuovono la realizzazione di interventi congiunti presso soggetti sottoposti a regolazione in materia di trasporti per i quali si renda necessario l'apporto specialistico e le competenze investigative dei militari del Corpo.
3. L'ART attiva il Nucleo Speciale con apposite richieste scritte, avendo cura di indicare:
 - a) i soggetti sottoposti all'attività ispettiva;
 - b) le sedi, gli impianti, gli uffici e gli altri eventuali luoghi presso i quali dovrà svolgersi l'ispezione;
 - c) lo scopo della richiesta o i documenti da acquisire, quali ad esempio libri contabili, registri, documentazione aziendale e quella da cui estrarre copia, nonché il termine entro il quale o le modalità attraverso le quali dovranno pervenire le risposte o essere esibiti i documenti per i casi di non immediata disponibilità;
 - d) le sanzioni applicabili e l'autorità competente a comminarle in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, delle informazioni richieste ovvero in caso di mancata o ritardata trasmissione della documentazione all'uopo richiesta ovvero in caso siano fornite informazioni non veritiero o esibita falsa documentazione;
 - e) l'Ufficio al quale dovrà essere inoltrata la relazione ispettiva corredata dall'apposita documentazione.
4. Ricevuta la richiesta dell'ART, il Nucleo Speciale provvede agli accertamenti richiesti direttamente ovvero avvalendosi dei Reparti competenti per territorio.

Art. 3 (Ulteriori profili di collaborazione)

1. L'ART trasmette al Nucleo Speciale le informazioni, i dati e gli elementi pervenuti o in suo possesso, che risultino di potenziale interesse ai fini dello svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria.
2. Qualora le attività operative condotte dai Reparti del Corpo, in via autonoma o quale ulteriore sviluppo delle attivazioni di cui all'articolo 2 o sulla base della segnalazione di cui al comma 1, facciano emergere elementi d'interesse per i compiti dell'ART, il Nucleo Speciale, fatte salve le eventuali esigenze di tutela delle indagini, provvede a comunicarli.
3. L'ART e la Guardia di finanza collaborano per realizzare uno scambio di dati e notizie utili a rendere efficace il perseguitamento dei rispettivi obiettivi istituzionali. Gli ambiti di interesse sono definiti dalle Parti in apposite riunioni di coordinamento.
4. Lo scambio di informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comprende anche l'attività volta all'accertamento e al recupero delle somme dovute all'ART a titolo di contributo.

Art. 4 (Disposizioni amministrative)

1. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dalla normativa di riferimento, anche a seguito di eventuali, successive modifiche e/o integrazioni della medesima, gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza, richiamati nella tabella in *allegato 1*, per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo svolte su richiesta dell'ART dal personale del Nucleo Speciale, nonché da eventuali ulteriori Reparti del Corpo esplicitamente delegati, sono a carico dell'Autorità.
2. Gli oneri possono essere:
 - a) rimborsati finanziariamente dall'ART, qualora anticipati dal Corpo, in base ai rendiconti fatti pervenire alla medesima Autorità, mediante:
 - (1) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sullo specifico capitolo 2395, presso la Tesoreria Centrale utilizzando il codice IBAN: IT 62X 01000 03245 350 0 10 2395 00, avendo cura di indicare la seguente causale: "Somme dovute dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Corpo della Guardia di finanza per i rapporti di collaborazione di cui al correlato Protocollo d'intesa";
 - (2) contestuale trasmissione al referente del Corpo di opportuna dichiarazione di avvenuto versamento (che attesti la data dell'effettivo pagamento delle somme rimborsate e la relativa causale sopra richiamata), unitamente alla relativa quietanza della disposizione di pagamento;
 - (3) i citati versamenti saranno effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno per le attività rendicontate fino a tale data, ovvero tra il 2 novembre e il 31 dicembre relativamente alle attività rendicontate dal 1 luglio fino al 31 dicembre.
 - (4) in caso di oggettive ragioni di urgenza, l'ART sostiene direttamente gli oneri richiamati nella tabella in *allegato 1*;
 - b) compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dall'articolo 2133 del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare).

Art. 5 (Sicurezza delle informazioni e trattamento dei dati)

1. Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo, è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del regolamento (UE) 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni

dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

3. La trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 3 è effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), secondo modalità da concordarsi.

Art. 6 (Invarianza finanziaria)

1. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 (Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

1. Il presente Protocollo:
 - a) ha una validità di anni tre, a decorrere dalla data della sottoscrizione;
 - b) può essere rinnovato, previa richiesta scritta di una delle parti e adesione dell'altra, almeno 60 giorni prima della scadenza;
 - c) può essere integrato o modificato, di comune accordo tra le Parti, anche prima della scadenza.

Per
L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
DEI TRASPORTI

Il Presidente
Dr. Nicola Zaccheo

Per
LA GUARDIA DI FINANZA

Il Comandante Generale
Gen. C.A. Andrea De Gennaro

Allegato 1

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E LA GUARDIA DI FINANZA	
1. ONERI PER SINGOLO MILITARE IMPIEGATO	IMPORTI
(a) Indennità di missione (servizi svolti in località distanti oltre 10 km dalla sede del Reparto)	
(1) Indennità oraria	Da € 0,531 a € 1,327 per ora*
(2) Indennità di missione maggiorata (ore di viaggio eccedenti turno giornaliero)	€ 10,62 per ora*
(3) Rimborsso somma forfetaria	€ 110,00 per ogni 24 ore
(4) Rimborsso spese pasti (per missioni di durata non inferiore a 8 ore)	Fino a € 30,55 a pasto*
(5) Rimborsso spese alloggio - Pernottamento in albergo fino alla prima categoria (4 stelle) con esclusione di quella "lusso"	Alle condizioni di mercato. Prenotazioni possibili anche tramite i servizi <i>business travel</i> forniti dall'operatore convenzionato
(6) Rimborsso spese di viaggio (Biglietto aereo, ferroviario o marittimo di prima classe - aereo in tariffa economica)	
(7) Indennità supplementare sulle spese di viaggio	10% biglietto ferroviario o marittimo 5% biglietto aereo
(b) Rimborsi spese per pasti (per servizi eccedenti le 6 ore)	€ 7,00 * (buono pasto)
(c) Indennità per servizi esterni art. 48 D.P.R. 164/2002 (attività esterna per oltre 3 ore)	€ 7,96 a turno*
(d) Altre indennità accessorie:	
(1) Servizi festivi (servizio prestato in giornata festiva)	€ fino a 18,58 al giorno*
(2) Servizi notturni (servizio prestato tra le 22.00 e le 06.00)	€ fino a 5,71 per ora*
(3) Presenza festività particolari	€ 53,08 al giorno*
(4) Indennità di compensazione (servizio durante giornata di riposo settimanale)	€ fino a 15,92 al giorno*
(5) Indennità per attività ispettiva tributaria	€ 6,64 al giorno*
(e) Straordinario	
(1) Da Maggiore a Generale di Brigata	Da € 24,38 a € 54,46 per ora*
(2) Da Sottotenente a Capitano	Da € 19,43 a € 41,88 per ora*
(3) Ispettori	Da € 17,73 a € 27,46 per ora*
(4) Sovrintendenti	Da € 16,59 a € 24,28 per ora*
(5) Appuntati/Finanzieri	Da € 14,97 a € 22,53 per ora*
2. ONERI DI MOTORIZZAZIONE PER SINGOLO AUTOMEZZO IMPIEGATO	Valori di massima**
(a) Costo chilometrico per singola autovettura da movimento	Da € 0,27 ad € 0,62 al km
(b) Costo di noleggio per singola autovettura	rimborso a fronte di idoneo giustificativo

* Importi comprensivi di oneri a carico dello Stato (32,70%).

** Importi determinati/stimati sulla base di dati riferiti all'anno 2017.